

510.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge di conversione S. 3768 (approvato dal Senato) n. 5729	9
Missioni vevoli nella seduta del 23 marzo 1999	3	(Sezione 1 — Articolo unico; articoli del decreto-legge)	9
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 2 — Modificazioni apportate dal Senato)	10
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4	(Sezione 3 — Emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge)	10
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 4 — Ordini del giorno)	11
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	5	Disegno di legge di conversione S. 3782 (approvato dal Senato) n. 5784	14
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 1 — Articolo unico; articoli del decreto-legge)	14
Interpellanze e interrogazioni	6	(Sezione 2 — Modificazioni apportate dal Senato)	16
(Sezione 1 — Invio delle dichiarazioni dei redditi per via telematica)	6	(Sezione 3 — Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	18
(Sezione 2 — Criteri per la valutazione dei redditi dei lavoratori autonomi)	7	(Sezione 4 — Ordini del giorno)	24
(Sezione 3 — Polizze fideiussorie a garanzia dei rimborsi IVA)	7	Progetti di legge nn. 5324-3453-4600-5210-5540	29
(Sezione 4 — Caso dell'ingegner Rombolini dell'Ansaldo)	7	(Sezione 1 — Subemendamenti ed articoli aggiuntivi presentati all'articolo 12 ed accantonati nella seduta del 17 marzo 1999)	29
(Sezione 5 — Misure in favore dei lavoratori dell'Acna di Cengio)	8		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 23 marzo 1999.**

Acciarini, Acquarone, Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzavara, Calzolaio, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danieli, Teresio Delfino, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Fei, Mangiacavallo, Morongiu, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Pennacchi, Ranieri, Rivolta, Ruzzante, Saonara, Sinisi, Vigneri, Visco, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Acciarini, Acquarone, Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzavara, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danieli, De Franciscis, Teresio Delfino, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Franz, Fei, Jervolino Russo, Mangiacavallo, Marongiu, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Pennacchi, Pistelli, Ranieri, Rivolta, Ruzzante, Saonara, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Zacchera.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

In data 22 marzo 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

GRIMALDI ed altri: « Nuove norme sulla competenza della Corte di cassazione ed istituzione del Consiglio giudiziario presso la stessa Corte » (5837).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di una proposta
di inchiesta parlamentare.**

In data 22 marzo 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:

PAISSAN ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tragedia del Cermis » (doc. XXII, n. 50).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

III Commissione (Esteri):

S. 3257. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Islamabad il 19 luglio 1997 » (*approvato dal Senato*) (5810) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e X;*

S. 3503. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di

Indonesia per la cooperazione culturale, fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997» (*approvato dal Senato*) (5811) *Parere delle Commissioni I, II, V e VII;*

S. 3728. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel settore dell'istruzione, della cultura e della scienza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina, fatto a Kiev l'11 novembre 1997» (*approvato dal Senato*) (5813) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, X, XII, XIII;*

IV Commissione (Difesa):

TASSONE: «Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in materia di dispensa dalla ferma di leva» (5751) *Parere delle Commissioni I e XI;*

DETOMAS e CAVERI: «Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in materia di dispensa dalla ferma di leva» (5756) *Parere delle Commissioni I e XI;*

BUTTI ed altri: «Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in materia di dispensa dalla ferma di leva» (5796) *Parere delle Commissioni I e XI;*

XI Commissione (Lavoro):

NAPOLI: «Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione della indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici» (5788) *Parere delle Commissioni I e V;*

XII Commissione (Affari sociali):

CÈ ed altri: «Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati» (5663) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, IX, XI e Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha tra-

smesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

n. 117509;

n. 118526 (alla VI Commissione);

n. 121112 (alla IX Commissione);

n. 120830 (alla X Commissione);

nn. 121715; 121764, 122124; 122126 (alla XII Commissione);

n. 121017 (alla XIII Commissione).

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 1999, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

decreti del 9 febbraio e 5 marzo 1999 del ministro dell'interno (alla I Commissione);

decreto dell'8 marzo 1999 del ministro della difesa (alla IV Commissione);

decreto n. 125441 del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo

sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 17 marzo 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 4 febbraio 1999.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

**Richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 19 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi

dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione di un osservatorio per la valutazione del sistema universitario italiano.

Tale richiesta è deferita, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 aprile 1999.

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Invio delle dichiarazioni dei redditi per via telematica)**A) Interrogazione:**

GIOVANNI PACE. — *Al Ministro delle finanze* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 dispone:

a) al comma 3: ai soli fini della presentazione della dichiarazione si considerano incaricati (non obbligati!) della trasmissione gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti;

b) al comma 4 primo periodo: i soggetti di cui al comma 3, al fine di poter (possibilità e non obbligo) operare la trasmissione per via telematica, debbono presentare all'amministrazione finanziaria apposita domanda volta ad ottenere l'abilitazione;

c) al comma 4 secondo periodo: l'abilitazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi irregolarità...;

molti giovani professionisti curano le scritture contabili, per incarico dei clienti, manualmente e redigono le dichiarazioni manualmente e ciò per ovvie ragioni economiche. Ora, dette dichiarazioni, poiché sono redatte manualmente o dattilograficamente, potrebbero essere legittimamente presentate alle banche e uffici postali dai vari contribuenti. Senonché detta possibilità sarebbe cancellata (secondo l'interpre-

tazione data alla legge dal ministero) con la conseguenza che i citati professionisti non potrebbero più esercitare la professione in quanto si troverebbero a dover risolvere un problema senza soluzioni, per essere state, le dichiarazioni stesse, redatte da professionisti abilitati e, quindi, obbligati alla trasmissione telematica;

altri professionisti hanno strutture informatiche non aventi le caratteristiche per la trasmissione telematica e, trovandosi in irrisolvibili difficoltà finanziarie, non possono rinnovare le citate strutture. Ove fossero obbligati alla trasmissione telematica si troverebbero anch'essi di fronte a problemi senza soluzioni che li costringerebbero ad abbandonare l'esercizio della professione;

i professionisti che, dietro richiesta, ottenessero l'abilitazione alla trasmissione telematica che, successivamente, a causa di irregolarità fosse revocata, si troverebbero anch'essi nella critica situazione descritta poc'anzi;

si può ritenere, alla luce delle suestese norme e considerazioni, che la trasmissione per via telematica è una facoltà per i dottori commercialisti, divenendo invece per essi un obbligo solo ove abbiano richiesto ed ottenuto l'abilitazione e finché questa abilitazione non sia revocata —:

se non ritenga di chiarire definitivamente che è legittimo, e quindi possibile e regolare, per il professionista che non richieda l'abilitazione, che non risulti quindi abilitato, redigere le dichiarazioni con l'utilizzo di un *software*, stamparle (con una stampante ad aghi) e consegnarle ai propri clienti, che provvederanno essi

stessi a consegnarle alle banche o agli uffici postali. (3-03609)

(17 marzo 1998)

(Sezione 2 – Criteri per la valutazione dei redditi dei lavoratori autonomi)

B) Interrogazione:

VOLONTÈ. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

notizie di stampa hanno dato notizia della definizione, da parte dell'amministrazione finanziaria, degli studi di settore per i lavoratori autonomi;

si prende atto, con soddisfazione, che, finalmente, si sta pervenendo a dotare gli uffici finanziari di obiettivi strumenti di valutazione e di definizione dei ricavi e dei redditi —:

se intenda fornire dettagliate informazioni sui tempi di attuazione delle nuove procedure, nonché elementi conoscitivi sulle modalità ed i criteri adottati per le determinazioni dei redditi presunti. (3-03337)

(28 gennaio 1999)

(Sezione 3 – Polizze fideiussorie a garanzia di rimborsi IVA)

C) Interrogazione:

DALLA ROSA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

dopo le modifiche dell'ultima finanziaria, le compagnie di assicurazione hanno bloccato di fatto la stipula di polizze fideiussorie a garanzia dei rimborsi IVA;

non è infatti possibile valutare preventivamente il rischio dei contratti —:

in quanto le nuove regole prevedono:

1) durata di cinque anni, contro i precedenti due;

2) copertura anche delle sanzioni erogate in seguito ad accertamenti;

3) tutela per i crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia;

quali interventi urgenti intenda adottare per scongiurare il blocco, di fatto, della restituzione dei crediti maturati dai contribuenti. (3-02077)

(13 marzo 1998)

(Sezione 4 – Caso dell'ingegner Rombolini dell'Ansaldo)

D) Interrogazione:

BALOCCHI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

l'Ansaldo Industria spa, società in liquidazione, il 20 marzo 1998, con comunicazione inviata alle Rsu e alle organizzazioni sindacali di categoria, in base al disposto dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, illustrava e motivava il programma di riorganizzazione aziendale e la conseguente necessità di ridimensionamento degli organici;

in data 24 aprile 1998 un dipendente della società, ingegner Roberto Rombolini, comunicava il proprio assenso alla collocazione in mobilità di cui alla legge n. 449 del 1997, secondo quanto previsto dal verbale di accordo del 31 marzo 1998, dichiarando altresì di essere in possesso dei requisiti contributivi richiesti per la fruizione di detta indennità;

con lettera raccomandata a mano recante la stessa data del 24 aprile 1998, l'Ansaldo comunicava all'interessato che, con riferimento alla procedura di mobilità

attivata con lettera del 20 marzo 1998 ed al successivo verbale di accordo del 31 marzo 1998, il suo rapporto di lavoro con la società si sarebbe risolto in data 31 dicembre 1998;

con lettera del 7 luglio 1998, però, l'azienda comunicava all'ingegner Rombolini che sarebbe stato sospeso dal lavoro a far data dall'8 luglio 1998, con intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria —:

se ritenga che la società Ansaldo abbia proceduto correttamente nei confronti dell'ingegner Rombolini, rifiutando la richiesta di messa in mobilità — nonostante il possesso dei requisiti e quantunque la procedura di mobilità fosse già attivata — per una più penalizzante Cigs ed anticipando la risoluzione del rapporto di lavoro di sei mesi rispetto alla data comunicata all'interessato con la citata lettera del 24 aprile. (3-02971)

(28 ottobre 1998)

(Sezione 5 — Misure in favore dei lavoratori dell'Acna di Cengio)

E) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, per sapere — premesso che:

la nota questione relativa all'Acna di Cengio, ha ormai raggiunto conseguenze gravissime sotto il profilo del rischio per i posti di lavoro e della incolumità della salute, sia per quanto riguarda i lavoratori e che per quanto riguarda gli abitanti dell'intera vallata;

dopo le decisioni assunte dal Ministro Ronchi, non si profila alcuna rapida risposta ai gravi problemi che affliggono la Valbormida, ove giacciono enormi quantitativi di liquami tossici e nocivi depositati vicino al fiume Bormida;

alcuni dati sanitari e l'incidenza del numero di malattie tumorali dimostrano come l'attività lavorativa svolta nel passato, all'interno di tale azienda, vada considerata in modo particolare e con caratteristiche a rischio maggiori rispetto ad una normale attività definibile « usurante » —:

se il Governo intenda prendere in seria considerazione la possibilità di un provvedimento speciale per i lavoratori dell'Acna con oltre dieci anni di attività lavorativa, come già avvenne in passato per alcune particolari situazioni (esempio: lavoratori dell'amianto), in relazione ad ipotesi di prepensionamento.

(2-00958)

« Nan ».

(11 marzo 1998)

DISEGNO DI LEGGE: S. 3768 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 GENNAIO 1999, N. 8, RECANTE DISPOSIZIONI TRANSITORIE URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ DI ENTI PUBBLICI (APPROVATO DAL SENATO) (5729)

(A.C. 5729 — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, recante disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 degli enti locali è differito al 31 marzo 1999. Sono altresì differiti al 31 marzo 1999: il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data della deliberazione del bilancio, relativamente all'anno 1999.

2. I regolamenti, le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale

prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, deliberati entro il 31 marzo 1999 hanno effetto dal 1° gennaio 1999.

3. Il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, continua ad applicarsi anche successivamente al 1998.

4. Per l'anno 1999 l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato sino al 30 aprile 1999.

ARTICOLO 2.

1. Il comma 70 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di snellimento dell'azione amministrativa, va interpretato nel senso che il segretario comunale e provinciale cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco o del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

2. Il comma 81 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, va interpretato nel senso che il segretario comunale e provinciale titolare alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, recante il regolamento di attuazione previsto dal comma 78 dello stesso articolo 17, è cessato automaticamente dall'incarico dalla medesima data, fatte salve le funzioni esercitate fino alla nomina del nuovo segretario.

ARTICOLO 3.

1. La durata in carica degli organi degli enti pubblici di previdenza ed assi-

stenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, si intende decorrente dalla data di effettivo insediamento.

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5729 — sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 2:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il comma 81 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che i segretari in carica al momento dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, si intendono confermati nell'incarico se il sindaco o il presidente della provincia non ha attivato il procedimento di nomina del nuovo segretario nei termini stabiliti dall'articolo 15, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 e che l'attivazione del procedimento di nomina non richiede un provvedimento di non conferma o revoca del segretario in carica, che continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo segretario »;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come integrate dall'articolo 6, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applicano in ciascun comune e in

ciascuna provincia, a decorrere dalla data delle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81.

2-ter. L'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749, come modificato dall'articolo 55, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che la tassa dallo stesso istituita è applicata ai marmi e loro derivati ed è determinata in relazione alle esigenze della spesa comunale inerente direttamente o indirettamente alle attività del settore marimifero locale ».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — 1. Per i comuni che si avvalgono, entro i termini di legge, della facoltà di sostituire, mediante l'adozione di apposite disposizioni regolamentari, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con il canone previsto all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è consentito, in via transitoria, ed esclusivamente per l'anno 1999, affidare la riscossione e l'accertamento del canone ai concessionari titolari di contratti stipulati per la gestione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP ed aventi scadenza successiva al 31 dicembre 1998 ».

(A.C. 5729 — sezione 3)

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 2 sostituire le parole: hanno effetto dal 1° gennaio 1999 con le seguenti: hanno effetto dal 1 gennaio 2000.

1. 2. Garra.

Al comma 4 sostituire le parole: sino al 30 aprile 1999 con le seguenti: sino al 30 giugno 1999.

1. 1. Garra.

ART. 2.

Al comma 2 sopprimere il comma 2-ter.

2. 1. Garra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-quater. Il comma 83 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 va interpretato nel senso che possono fare domanda d'iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, i dipendenti dei comuni o delle provincie che, in forza dello Statuto dell'ente, hanno ricevuto, con apposito atto di uno degli organi dell'ente, la nomina di vicesegretario comunale o provinciale ed abbiano svolto le relative funzioni per almeno quattro anni. L'anzianità di servizio nell'esercizio delle funzioni di vicesegretario è computabile fino alla data in cui gli interessati hanno presentato domanda d'iscrizione all'Albo e non alla sola data di entrata in vigore della legge 27 del 1997. Il termine ultimo per l'ammissione all'Albo e, quindi, per inoltrare la domanda di iscrizione da parte dei vicesegretari è da intendersi quello relativo al giorno precedente la data di pubblicazione della graduatoria degli idonei all'iscrizione all'Albo a seguito dell'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento di cui allo stesso comma 83 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. 2. Massidda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-quater. Il comma 83 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 va interpretato nel senso che possono fare domanda d'iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, anche i funzionari dell'area amministrativa e contabile, in

possesso dei requisiti per accedere al concorso di segretario comunale che, in forza dello statuto comunale, abbiano ricevuto, con apposito atto, la nomina di vice segretario comunale e abbiano svolto le relative funzioni per almeno quattro anni. L'anzianità di esercizio delle funzioni di vice segretario è computabile sino alla data in cui gli interessati presentano domanda d'iscrizione all'Albo e non alla data di entrata in vigore della legge n. 127 del 1997. Il termine ultimo per l'ammissione all'Albo, e quindi per avviare la richiesta da parte dei vice segretari, è da intendersi quello relativo al giorno precedente alla data di pubblicazione del bando per l'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento dei segretari comunali.

2. 3. Garra.

ART. 3-bis.

Sopprimerlo.

3-bis. 2. Garra.

Al comma 1 sopprimere le parole: ed esclusivamente per l'anno 1999.

3-bis. 1. Leone, Conte.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: per la durata dei contratti medesimi.

3-bis. 3. Leone, Conte.

(A.C. 5729 – sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, reca disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità degli Enti pubblici;

entro il 30 giugno 1999 le Amministrazioni locali devono procedere all'approvazione dei rispettivi conti consuntivi;

il 13 giugno 1999 sono previsti i rinnovi dei Consigli comunali e provinciali di numerosissime Amministrazioni;

la legge prevede che dopo il 28 aprile 1999, vale a dire 45 giorni prima della loro scadenza, l'attività dei rispettivi Consigli debba essere limitata all'ordinaria amministrazione;

appaiono ridottissimi quindi i termini per l'esame del conto consuntivo per i futuri Consiglieri, non comunque tali, spesso, da rispettare i termini previsti per l'esame dei regolamenti di contabilità;

impegna il Governo

a precisare con opportuna circolare la natura di deliberazione del conto consuntivo ed in particolare se essa possa avvenire nei 45 giorni antecedenti il rinnovo del mandato, al fine di evitare inconvenienti e la difficoltà generale di approvazione dei documenti contabili entro il 30 giugno 1999.

9/5729/1. Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge, A.C. 5729 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 gennaio 1999, n. 8 recante disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici;

premesso che:

per accelerare il processo di risanamento dei conti pubblici, il Governo in occasione delle manovre finanziarie per il 1997 ed il 1998 ha ridotto notevolmente il peso dei trasferimenti erariali agli enti locali attraverso l'introduzione di nuove misure in materia di controllo di cassa, al fine di impedire che gli interventi correttivi programmati possano essere modificati da movimenti di tesoreria. Come è noto tali misure sono costituite da: limiti all'impe-

gnabilità di cassa; limiti ai pagamenti dal bilancio dello Stato sui conti di tesoreria; limiti ai tiraggi da parte dei soggetti intestatari dei conti;

particolare rilievo assume il limite ai pagamenti dal bilancio dello Stato sui conti di tesoreria, imposto dal comma 214, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, cosiddetto provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1997. Infatti, i pagamenti del bilancio dello Stato vengono accreditati sul conto aperto presso la tesoreria solo ad avvenuto accertamento che le disponibilità sul conto medesimo si siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilità rilevate al 1° gennaio dell'anno in corso. Inoltre, l'anticipazione dei trasferimenti statali non avviene anche in presenza di un fondo di cassa costituito prevalentemente da entrate a specifica destinazione;

tale disposizione è stata sostanzialmente confermata dal provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1998 ed anche le disposizioni sui limiti di impegno sono state prorogate per il triennio 1998-2000 dall'articolo 47, comma 3, della legge n. 449 del 1997: la soglia limite viene elevata dal 90 al 95 per cento e riferita all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente;

considerato che il peso dei trasferimenti erariali tenderà a diminuire. In particolare, già il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha indirizzato verso questa tendenza il sistema di finanza locale e lo stesso ha attribuito, a decorrere dall'anno 1999, alle province il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e contestualmente ha ridotto o azzerato i trasferimenti erariali corrispondenti;

ritenuto che i limiti suindicati calcolati, applicando le percentuali stabilite a valore di trasferimento statale ridotti o nulli risultano ora essere di valore assoluto assai ridotto tale da pregiudicare l'operatività e l'efficienza degli enti locali e creare

notevoli problemi nella gestione finanziaria degli enti stessi; infatti, in tal modo si impedisce agli enti locali di effettuare il pagamento di spese obbligatorie anche a scadenze fisse quali stipendi, ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, bollette telefoniche ed elettriche penalizzando così l'attività degli enti costretti talvolta a ricorrere alle anticipazioni di tesoreria e al pagamento di interessi passivi

impegna il Governo:

a stabilire dei limiti di giacenza, per l'accreditamento dei contributi statali, di ammontare tale da non pregiudicare la possibilità per gli enti di far fronte alle spese obbligatorie e a scadenze prefissate quali gli stipendi e le utenze.

9/5729/2 Luciano Dussin, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

La Camera,

impegna il Governo

a) a ritenere ammissibili le domande di iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali presentate dai dipendenti di comuni e province che, in forza di normativa statutaria dell'ente dal quale dipendono, abbiano svolto in qualità di vice segretari le relative funzioni, anche presso enti diversi, con almeno quattro anni;

b) a ritenere tempestive le domande presentate entro il giorno precedente alla data di pubblicazione del bando per l'espletamento dei corsi di formazione di reclutamento dei segretari comunali.

9/5729/3 Garra.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3782 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO 1999, N. 15, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO EQUILIBRATO DELL'EMITTENZA TELEVISIVA E PER EVITARE LA COSTITUZIONE O IL MANTENIMENTO DI POSIZIONI DOMINANTI NEL SETTORE RADIOTELEVISIVO (APPROVATO DAL SENATO) (5784)

(A.C. 5784 - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini).

1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazio-

nale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 luglio 1999. Le domande di concessione devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 31 maggio 1999. A tal fine il disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre sei mesi dall'integrazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive di cui al comma 3. Le domande di concessione o di autorizzazione devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni sulla base del disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro tre mesi dall'integrazione del predetto piano di assegnazione.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni integra, anche in riferimento alle ulteriori risorse da assegnare ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro il 30 giugno 1999, con l'indicazione del numero delle emittenti che possono operare in ciascun ambito locale, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, approvato con deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263

del 10 novembre 1998. Ai fini della predetta integrazione, i soggetti, compresi quelli legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, sulla base della legge 30 aprile 1998, n. 122, che intendono presentare domanda per svolgere attività televisiva in ambito locale, comunicano, con finalità ricognitive, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo specifico ambito locale nel quale intendono operare.

ARTICOLO 2.

(Disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo).

1. È fatto divieto ai soggetti titolari di concessione o di autorizzazione per trasmissioni radiotelevisive anche da satellite o via cavo, con sede o impianti in territorio nazionale o anche in Stati membri dell'Unione europea, di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati e collegati, più del 60 per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente, il limite indicato può essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può derogare al predetto limite o stabilirne altri, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato. valore che si svolge o viene organizzato in Italia. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente, il limite indicato può essere superato ma i contratti

di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può derogare al predetto limite o stabilirne altri, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato.

2. I decodificatori devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato. Dal 1° gennaio 2000 la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche sono vietate.

ARTICOLO 3.

(Interventi urgenti a sostegno).

1. L'esercizio di emittenti televisive i cui impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali televisivi di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute, è consentito previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, che assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. L'autorizzazione è rilasciata ai comuni, alle comunità montane e ad altri enti locali o consorzi di enti locali e ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute, nell'ambito della riserva di frequenze prevista dall'articolo 2, comma 6, lettera g), della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'esercizio di emittenti televisive che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze è consentito alle medesime condizioni ai soggetti indicati all'articolo 6, comma 4, del regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78.

2. Le emittenti televisive le cui trasmissioni consistono esclusivamente in pro-

grammi di televendita, ai sensi della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, e non trasmettono pubblicità, sono abilitate a proseguire in via transitoria l'esercizio delle reti su frequenze terrestri a condizione che, all'atto della presentazione della domanda, si impegnino a trasferire entro tre anni dal rilascio della concessione l'irradiazione dei propri programmi esclusivamente da satellite o via cavo. Tali emittenti possono effettuare le proprie trasmissioni contemporaneamente su frequenze terrestri e da satellite o via cavo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni proroga, per una sola volta, tale termine, in relazione allo sviluppo dell'utenza dei programmi da satellite e via cavo e, comunque, non oltre il termine di durata del provvedimento.

3. I soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, che dismettano la propria attività e si impegnino a non acquisire partecipazioni di alcun genere per almeno cinque anni in società titolari di emittenti televisive o in società direttamente o indirettamente controllate o collegate alle stesse, presentano al Ministero delle comunicazioni, entro e non oltre il 31 luglio 1999, domanda per ottenere un indennizzo, calcolato in base al bacino di utenza servito e al fatturato medio conseguito negli ultimi tre anni, nelle seguenti misure massime:

a) lire cento milioni se emittente operante in ambito provinciale;

b) lire centottanta milioni se emittente operante in ambito interprovinciale.

4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in lire 16 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è auto-

rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5784 - sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 2, secondo periodo, sono soppresse le parole: « o di autorizzazione »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, continua ad avvalersi, in conformità agli accordi stipulati con il Ministero delle comunicazioni, delle strutture centrali e periferiche del Ministero stesso fino alla data di effettiva immissione in servizio del personale indicato nell'articolo 1, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché le attività poste in essere, dal Ministero delle comunicazioni sulla base di intese e accordi di collaborazione stipulati anche ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3-ter. È consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre sei

mesi dall'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radio-diffusione sonora che dovrà avvenire entro il 30 novembre 2000 ».

All'articolo 2:

al comma 1, è premesso il seguente periodo: « Ciascuna società di calcio di serie A e di serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata »;

al comma 1, primo periodo, le parole da: « ai soggetti titolari » *fino a:* « Unione europea, » *sono sostituite dalle seguenti:* « a chiunque » *e dopo la parola:* « codificata » *sono inserite le seguenti:* « di eventi sportivi »; *al terzo periodo le parole da:* « L'Autorità per le garanzie » *fino a:* « predetto limite » *sono sostituite dalle seguenti:* « L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può derogare al limite del 60 per cento di cui al secondo periodo del presente comma »; *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , evitando distorsioni con effetti pregiudizievoli per la contrattazione dei predetti diritti di trasmissione relativi a eventi considerati di minor valore commerciale. L'Autorità deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni in caso di superamento del predetto limite. Si applicano gli articoli 14 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249 »;

al comma 2, secondo periodo, le parole: « Dal 1° gennaio 2000 » *sono sostituite dalle seguenti:* « L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina gli standard di tale apparato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dal 1° luglio 2000 »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi

comuni, non possono utilizzare, nè diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale. Per le emittenti locali che alla data del 30 novembre 1993 hanno presentato domanda e successivamente hanno ottenuto il rilascio della concessione con un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, il divieto di cui al presente comma si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto divieto e provvede ai sensi del comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 ».

All'articolo 3:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 43-bis della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole: "delle concessionarie televisive" sono sostituite dalle seguenti: "radiofonici e televisivi diffusi" »;

al comma 2, primo periodo, le parole da: « sono abilitate » *fino a:* « della domanda, » *sono sostituite dalle seguenti:* « possono presentare domanda di concessione, a condizione che »; *al terzo periodo, le parole:* « del provvedimento » *sono sostituite dalle seguenti:* « della concessione »;

al comma 3, nell'alinea, dopo la parola: « domanda » *è inserita la seguente:* « documentata » *e dopo le parole:* « negli ultimi tre anni » *sono inserite le seguenti:* « nei limiti delle risorse disponibili »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, può richiedere alle emittenti interessate la eventuale ulteriore documentazione necessaria all'esatta determinazione della misura dell'indennizzo. Entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda, il Ministero, in contraddittorio con l'inte-

ressato, fissa la misura dell'indennizzo. La dismissione degli impianti, qualora l'indennizzo sia accettato entro il termine stabilito dal Ministero, è attuata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che accorda l'indennizzo stesso »;

al comma 4, la parola: « valutato » è sostituita dalla seguente: « determinato »; le parole: « al Ministero degli affari esteri » sono sostituite dalle seguenti: « alla Presidenza del Consiglio dei ministri »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni.

5-ter. All'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: "non vengano superati" sono inserite le seguenti: ", anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni".

5-quater. All'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 13), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo la parola: "radiotelevisive" sono inserite le seguenti: ", anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni".

5-quinquies. Presso le strutture periferiche del Ministero delle comunicazioni viene istituito con decreto del Ministro un osservatorio a supporto della struttura prevista dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'istituzione dell'osservatorio non deve comportare oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.

5-sexies. Su istanza degli interessati, presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i canoni di concessione dovuti dalle emittenti radiotelevisive locali per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 possono essere corrisposti anche attraverso un pagamento dilazionato fino a dodici mesi con un saggio di interesse pari

al saggio ufficiale di sconto maggiorato dell'interesse legale. Il Ministero delle comunicazioni, previo accertamento delle somme dovute, comunica agli interessati le modalità e i termini di pagamento ».

(A.C. 5784 – sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: in ciascun ambito locale aggiungere le seguenti: e delle relative coperture

***1. 1.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: in ciascun ambito locale aggiungere le seguenti: e delle relative coperture

***1. 4.** Lenti.

Prima del comma 3-bis aggiungere i seguenti:

3-01bis. Il completamento del piano deve avvenire secondo i seguenti criteri:

a) previsione del più elevato numero possibile di impianti per le emittenti televisive locali, avendo come obiettivo di riferimento il numero degli impianti eserciti dalle stesse ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1993, n. 422;

b) localizzazione degli impianti anche su siti diversi rispetto a quelli previsti dalla deliberazione n. 68 del 30 ottobre 1998 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

c) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di almeno il settanta per cento dei canali previsti nella fase di completamento.

3-02bis. Il numero delle emittenti che possono operare in ciascun ambito locale deve essere definito facendo riferimento all'esigenza di massimo pluralismo.

3-03bis. Lo schema degli atti di cui al comma 3 viene sottoposto, entro il 15 maggio 1999, alle associazioni a carattere nazionale di emittenti televisive private locali o nazionali, che dovranno formulare il relativo parere entro il 15 giugno 1999.

3-04bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce i criteri per l'individuazione delle associazioni a carattere nazionale di emittenti e reti private televisive.

1. 2. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Prima del comma 3-bis aggiungere il seguente:

3-01bis. Nella determinazione dei soggetti beneficiari di concessione o autorizzazione e nella formulazione del conseguente piano di assegnazione delle frequenze, il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni considerano anche le esigenze del pluralismo politico e culturale, garantendo il libero accesso all'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale a tutti i soggetti espressione diretta o indiretta di forze politiche o movimenti d'opinione di natura democratica.

1. 3. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Prima del comma 3-bis aggiungere il seguente:

3-01bis. 1. Il Ministero delle comunicazioni completa entro il 31 maggio 1999 il procedimento di assegnazione delle frequenze televisive disponibili assegnando tali frequenze alle imprese televisive locali

ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 11 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

1. 5. Lenti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, le imprese televisive legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, che non ottengono la nuova concessione possono proseguire nell'esercizio dell'attività con gli impianti di diffusione e i connessi collegamenti di telecomunicazioni legittimamente eserciti alla data di presentazione della domanda di concessione, fino al 31 dicembre 2001.

2. Entro il predetto termine gli impianti o rami di azienda di dette imprese potranno essere ceduti ai titolari di concessione.

3. Il piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva verrà applicato a decorrere dal 1o gennaio 2002.

1. 01. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. In sede di primo rilascio delle nuove concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le stesse possono essere rilasciate esclusivamente ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999.

1. 02. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'emittenza radiotelevisiva locale è esclusa dall'ambito di applicazione della

legge 25 marzo 1993, n. 81, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

***1. 03.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis

1. L'emittenza radiotelevisiva locale è esclusa dall'ambito di applicazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

***1. 04.** Lenti.

ART. 2.

Sopprimerlo.

***2. 1.** Landolfi, Romani, Butti, Malgieri, Napoli.

Sopprimerlo.

***2. 15.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Sopprimere il comma 1.

2. 16. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce il limite di acquisizione dei diritti di trasmissione in esclusiva, in forma codificata, di tutti i programmi trasmessi dai soggetti titolari di autorizzazione per trasmissioni televisive via satellite o via cavo, sotto qualsiasi forma o titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti

controllati o collegati, onde assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato.

2. 18. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. È fatto divieto ai soggetti titolari di concessione o di autorizzazione per trasmissioni radiotelevisive anche da satellite o via cavo, con sede o impianti in territorio nazionale o anche in Stati membri dell'Unione europea, di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati o collegati, più di una quota prefissata dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia, espressa in termini di mercato potenziale, ovvero con riferimento ai consumi, quali gli abbonamenti stagionali o le richieste per le singole partite in *pay per view*, o a qualsiasi altro parametro, quali l'*audience* o le dimensioni delle tifoserie, in grado di rappresentare la domanda del prodotto calcio. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente, il limite indicato può essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni. La suddetta quota verrà definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato.

1-bis. I medesimi limiti, indicati nel precedente comma 1, si applicano anche per quanto concerne l'acquisizione di diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata di film. In questo caso, la quota massima riferibile a ciascun soggetto deve essere determinata con riferimento al fat-

turato delle proiezioni cinematografiche registrato in Italia, definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti di *pay per view*, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare un'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato.

2. 17. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: più del 60 per cento con le seguenti: più di una quota prefissata.

2. 5. Landolfi, Romani, Butti, Malgieri, Napoli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole 60 per cento con le seguenti: 40 per cento.

2. 4. Landolfi, Romani, Butti, Malgieri, Napoli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento

Conseguentemente, al quarto periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento

2. 23. Tassone, Volontè

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: forma codificata sopprimere le seguenti: di eventi sportivi.

2. 6. Landolfi, Romani, Butti, Malgieri, Napoli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: del campionato di calcio di serie A sino alla fine del periodo con le seguenti: relativi al complesso di tutti i contenuti di maggior valore - i cosiddetti

premium. La determinazione della percentuale del 60 per cento dei diritti in esclusiva in forma codificata sarà effettuata sulla base del valore di tali diritti.

2. 32. Lenti.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole:, espressa in termini di mercato potenziale, ovvero con riferimento: a) ai consumi quali gli abbonamenti stagionali o le richieste per le singole partite in *pay per view*; b) a qualsiasi altro parametro quali l'*audience* o le dimensioni della tifoseria, in grado di rappresentare la domanda del prodotto calcio.*

2. 7. Landolfi, Romani, Butti, Malgieri, Napoli.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: non superiore a tre anni con le seguenti: non superiore ad un anno.

***2. 3.** Lenti.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: non superiore a tre anni con le seguenti: non superiore ad un anno.

***2. 21.** Tassone, Volontè.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: non superiore a tre anni con le seguenti: non superiore ad un anno.

***2. 19.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: non superiore a tre anni con le seguenti: non superiore a due anni.

****2. 8.** Landolfi, Romani, Butti, Malgieri, Napoli.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: non superiore a tre anni con le seguenti: non superiore a due anni

****2. 22** Tassone, Volontè.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: L'Autorità fino ad: altri con le seguenti: La suddetta quota verrà definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato

2. 9. Landolfi, Romani, Butti, Malgieri, Napoli.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni *con le seguenti:* L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. 10. Landolfi, Romani, Butti, Malgieri, Napoli.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: degli altri diritti sportivi *con le seguenti:* dei diritti

2. 30. Lenti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Conformemente al disposto dell'articolo 3-bis della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, saranno adottate le misure volte ad assicurare che le emittenti televisive non trasmettano in esclusiva eventi di particolare rilevanza per la società, ivi compresi gli eventi sportivi del campionato nazionale di calcio di serie A, in modo tale da privare il pubblico della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o differita su canali liberamente accessibili.

2. 25. Fei, Landolfi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È fatto divieto ai soggetti che acquisiscono direttamente o indirettamente i diritti di trasmissione esclusiva in forma codificata di eventi sportivi, di sti-

pulare contratti pubblicitari diretti con le società di serie A e B titolari di diritti di trasmissione televisiva in forma codificata

2. 24. Tassone, Volontè.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. È consentita entro novanta giorni la rinegoziazione dei contratti dei diritti di trasmissione di esclusiva in forma codificata già stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. 26. Tassone, Volontè.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole programmi radiotelevisivi digitali aggiungere le seguenti ivi compresi i servizi di guida elettronica ai programmi *pay per view* e applicazione interattive

2. 11. Landolfi, Romani, Butti, Malgieri, Napoli.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: , in coerenza con quanto attualmente in corso di definizione da parte degli organi preposti alla standardizzazione tecnologica a livello comunitario.

2. 12. Landolfi, Romani, Butti, Malgieri, Napoli.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: La commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche saranno vietate, dopo la definizione degli *standards* comunitari, a partire dalla data in cui la nuova tecnologia sarà disponibile. Dopo il 1o gennaio del 2000 potranno essere commercializzati solamente *decoder* con tecnologia di accesso condizionato che sia di proprietà di società non collegate direttamente o indirettamente con i soggetti titolari di concessione o di autorizzazione per trasmissioni radiotelevisive anche via satel-

lite o via cavo, con sede o impianti nel territorio nazionale, e che minimizzi gli investimenti di adattamento per i consumatori e gli operatori.

2. 13. Landolfi, Romani, Butti, Malgieri, Napoli.

Prima del comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

2-01-bis. I dati contenuti nel sistema di gestione delle sottoscrizioni della piattaforma digitale di cui all'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249 devono intendersi tutelati come dati di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2-02-bis. Gli accertamenti di cui l'articolo 32, comma 5, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono effettuati per il tramite di un membro dell'Autorità garante. Gli atti ed i documenti acquisiti di cui al comma 7 dell'articolo 32 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono resi conoscibili attraverso una relazione annuale del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

2. 31 Lenti

ART. 3.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: cento milioni con le seguenti: trecento milioni

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: centottanta milioni con le seguenti: cinquecentoquaranta milioni;

al comma 4, sostituire le parole: 16 miliardi con le seguenti: 48 miliardi

3. 2. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. La concessione radiofonica in ambito locale consente di irradiare il segnale fino ad un massimo di quindici province purché esse siano limitrofe e comprese al massimo nell'ambito di quattro regioni. La popolazione complessivamente servita con la concessione di cui al presente comma non può superare i dodici milioni di abitanti.

3. 01. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis

1. I rapporti accertati e da accertare relativi all'omesso o incompleto pagamento dei canoni di concessione da parte delle imprese radiofoniche televisive locali relativi agli anni 1994, 1995, 1997, 1998 possono essere definiti su istanza irrevocabile degli interessati, con il pagamento di una somma pari al cinquanta per cento di quella dovuta, comprensiva degli interessi maturati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. A seguito dell'istanza che può riguardare tutto o parte degli sopraccitati e deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle comunicazioni provvede all'accertamento delle somme dovute, le quali devono essere corrisposte entro 60 giorni dalla notificazione del relativo avviso.

3. Le imprese radiofoniche e televisive locali possono inoltre portare in detrazione degli importi dovuti per canoni di concessione a decorrere dall'anno 1999 il 50 per cento delle somme già corrisposte per canoni di concessione relativamente agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998.

4. Il limite massimo di detrazione per ogni anno è di lire 15 milioni.

3. 02. Lenti

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis

1. Per emittenti con obblighi di informazione di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 si intendono i soggetti che si impegnano all'atto della presentazione della domanda di concessione a trasmettere, nelle ore comprese tra le 7 e le 23 se emittente televisiva e tra le 7 e le 20 se emittente radiofonica, per almeno cinque giorni alla settimana o in alternativa per 120 giorni a semestre, programmi di informazione per non meno di sessanta minuti al giorno se emittente televisiva e centoventi minuti al giorno se emittente radiofonica.

2. Tali programmi devono essere autoprodotti, comprendere telegiornali e radiogiornali, riguardare temi e argomenti di interesse locale per almeno la metà dei tempi di trasmissione suindicati.

3. 03. Lenti

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis

1. Il canone di concessione annualmente dovuto dalle imprese radiofoniche e televisive locali per l'attività di radiodiffusione, a decorrere dal 1° gennaio 2000 viene determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato conseguito nell'anno precedente con un limite massimo di lire 15 milioni per le imprese radiofoniche locali e di lire 20 milioni per le imprese televisive locali. Tale canone deve essere corrisposto entro il 31 ottobre di ogni anno.

3. 06. Lenti

(A.C. 5784 – sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione recante: « Disposizioni urgenti per

lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo »;

tenuto conto che l'emittenza locale necessita di un immediato ed urgente intervento legislativo anche allo scopo di tutelare l'immenso patrimonio culturale di cui la stessa è espressione;

impegna il Governo

ad adoperarsi con provvedimenti di propria competenza affinché le disposizioni concernenti l'emittenza radiotelevisiva locale, contenute nel disegno di legge « Disciplina del sistema delle comunicazioni », Atto Senato 1138, fermo ormai da diversi mesi presso la Commissione Lavori Pubblici del Senato, costituiscano l'oggetto di uno specifico provvedimento da approvare entro il 31 dicembre 1999.

9/5784/1. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Galli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione recante: « Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo »;

considerato che l'articolo 1 del suddetto provvedimento prevede l'integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive;

impegna il Governo

in sede di determinazione dei soggetti beneficiari di concessione o autorizzazione, nonché in sede di elaborazione del piano di assegnazione delle frequenze, a considerare in via prioritaria le esigenze del pluralismo politico e culturale, garantendo il libero accesso all'esercizio della radiodif-

fusione televisiva in ambito nazionale e locale a tutti i soggetti espressione diretta o indiretta di forze politiche o movimenti di opinione di natura democratica.

9/5784/2. Bianchi Clerici, Caparini, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Galli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione recante: « Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo »;

considerato che l'articolo 1 del suddetto provvedimento prevede l'integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive;

impegna il Governo

a rilasciare le nuove concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale esclusivamente ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999.

9/5784/3. Rodeghiero, Caparini, Bianchi Clerici, Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Galli.

La Camera,

visto il disegno di legge di conversione recante: « Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo »;

vista la necessità di assicurare piena trasparenza al mercato dei diritti televisivi relativi agli eventi sportivi, evitando al tempo stesso pericolose distorsioni nell'informazione;

considerata l'opportunità di evitare pericolosi intrecci tra le società titolari dei

diritti di trasmissioni televisive in forma codificata e le società acquirenti dei diritti di trasmissione;

impegna il Governo

a verificare l'esistenza di contratti che determinano tale situazione di vantaggio e a promuovere ogni azione presso l'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni al fine di garantire gli utenti del prodotto intervenendo altresì presso l'Autorità per la concorrenza ed il mercato al fine di porre fine alla sussistenza di posizioni di vantaggio.

9/5784/4. Tassone, Volontè.

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione recante « Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo »;

premesso che:

il 40 per cento dei nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti d'America nel 1998 è stato garantito dallo sviluppo e dall'affermarsi delle nuove tecnologie;

è urgente e necessario recuperare lo svantaggio tecnologico nel settore della comunicazione che l'Italia ha accumulato nei confronti degli altri paesi europei ed in particolare verso Gran Bretagna, Francia e Germania;

lo sviluppo delle tecniche di ricezione e trasmissione televisiva porterà all'introduzione del sistema digitale terrestre;

nel luglio del 1997 si è tenuta a Chester la Conferenza europea delle Amministrazioni di poste e telecomunicazione (CEPT) che ha definito uno standard tecnico unico e aperto per l'introduzione del DVB-T (*Terrestrial Digital Video Broadcasting*);

lo sviluppo e la diffusione della tecnologia digitale terrestre consentirebbe certamente agli utenti maggiori possibilità di scelta e di pluralismo permettendo l'accesso alle reti *on line* anche a chi è munito di comuni televisori;

appare ormai indifferibile il rilancio del settore industriale, legato indissolubilmente all'innovazione tecnologica, specie in un momento, come quello attuale, di particolare crisi occupazionale, dimostrata anche dai piani industriali dei più grandi gruppi;

impegna il Governo:

ad aprire immediatamente ambiti di confronto con gli operatori del settore previsti anche dalla legge n. 249 del 1997, tra cui l'istituzione del Forum permanente delle comunicazioni presso il Ministero delle comunicazioni e del Forum per la società dell'informazione presso la Presidenza del Consiglio, di cui all'articolo 1, comma 24 della legge n. 249 del 1997;

a porre in essere immediate iniziative di politica industriale, anche a carattere legislativo, al fine di consentire agli operatori televisivi nazionali di effettuare investimenti qualificati nello sviluppo della tecnologia digitale rendendo compatibile tale sistema anche per l'emittenza locale;

a valutare la possibilità di introdurre agevolazioni per le imprese che producono apparati di trasmissione e ricezione digitale e per gli utenti che decideranno di avvalersi di questa tecnologia.

9/5784/5. Romani, Landolfi, Giuliotti, Panattoni.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

esaminato l'A.C. 5784 recante « Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare

la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo »;

impegna il Governo:

a prevedere che la concessione per l'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito locale consenta di irradiare il segnale fino ad un massimo di quindici province, a condizione che le stesse siano limitrofe e comprese al massimo nell'ambito di quattro regioni. La popolazione complessivamente servita con la medesima concessione non può essere superiore a dodici milioni di abitanti.

9/5784/6. Giancarlo Giorgetti, Caparini, Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Galli.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5784 recante « Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo »;

considerato che l'articolo 1, comma 3, del suddetto provvedimento prevede l'integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive;

impegna il Governo:

a stabilire che, in sede di integrazione del piano delle frequenze, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tenga conto dei seguenti criteri:

a) previsione del più elevato numero possibile di impianti per le emittenti televisive locali, prendendo come obiettivo di riferimento il numero degli impianti eserciti dalle eminenti locali stesse ai sensi dell'articolo I della legge 27 ottobre 1993, n. 422;

b) localizzazione degli impianti anche su siti diversi rispetto a quelli previsti

dalla deliberazione del 30 ottobre 1998, n. 68, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

c) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di almeno il settanta per cento dei canali previsti nella fase di completamento;

a prevedere che il numero delle emittenti che possono operare in ciascun ambito locale sia definito nel rispetto del principio del massimo pluralismo;

a disporre che lo schema degli atti di cui all'articolo 1, comma 3, venga sottoposto, entro il 15 maggio 1999, alle associazioni a carattere nazionale di emittenti televisive private locali o nazionali che dovranno formulare il relativo parere entro il 15 giugno 1999 e che l'Autorità di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, stabilisca i criteri per l'individuazione delle associazioni a carattere nazionale di eminenti e reti private televisive entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9/5784/7. Santandrea, Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Giancarlo Giorgetti, Galli.

La Camera,

considerato che la direttiva 97/36/CE, in modifica della direttiva 89/552/CE e il cui termine ultimo di attuazione è scaduto il 30 dicembre 1998, non è stata ancora né recepita né attuata;

rilevato che per i contenziosi dell'Italia in seno all'UE, i cittadini pagano spesso di persona e quasi sempre in quanto contribuenti;

impegna il Governo:

a inserire nel disegno di legge comunitaria 1999 o in altro provvedimento la direttiva 97/36/CE e di darne di conseguenza attuazione nel più breve tempo possibile.

9/5784/8. Landolfi, Fei.

La Camera,

premesso che:

non è tollerabile la violazione delle leggi poste a tutela dei minori non solo da parte delle emittenti radiotelevisive, ma anche degli organi dello Stato preposti alla loro applicazione così come l'inosservanza dei codici di autoregolamentazione sottoscritti da editori, produttori, comunicatori e pubblicitari;

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative indispensabili a garantire la puntuale applicazione delle direttive europee e delle leggi dello Stato poste a tutela dei minori e dei diritti della persona e della famiglia in ambito televisivo, degli impegni liberamente assunti dalle emittenti e dal contratto di servizio Stato-RAI, coinvolgendo, anche, l'Autorità per le comunicazioni per un'azione di monitoraggio e di verifica.

9/5784/9. Risari, Soro, Monaco, Comino, Panattoni, Landolfi, Riva, Maura Cosutta, Giulietti, Giordano, Romano, Castellani, Ostillio.

La Camera,

considerato che l'articolo 3 del decreto in esame prevede « interventi a sostegno » dell'emittenza locale concretizzanti in definitiva in un « bonus » per la dismissione dell'attività televisiva locale, tra l'altro senza una reale motivazione impedendo ai dismettenti di rientrare con i propri capitali in altre emittenti;

considerato che di più consistenti interventi a sostegno avrebbe necessità l'emittenza televisiva locale, in un quadro dove due soli soggetti rastrellano, autorizzati per legge, oltre il 90 per cento delle risorse;

impegna il Governo

a riavviare con sollecitudine l'iter dell'A.S. 1138, da mesi fermo in Commissione lavori pubblici al Senato, prevedendo tra l'altro:

a) la diminuzione delle quote massime di risorse di settore acquisibili, allo scopo di consentire l'aumento delle quote di pubblicità destinate all'emittenza televisiva locale;

b) a prevedere risorse certe per il settore nel rispetto del disposto dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

9/5784/10. Rogna Manassero di Costigliole, Piscitello.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

considerato che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel febbraio 1999 ha avviato un'istruttoria nei riguardi della Lega calcio per violazione della legge Antitrust, in relazione alla possibilità per la Lega di trattare i diritti televisivi in chiaro e criptati per tutte le 38 società di serie A e B;

considerato che il decreto in esame separa i diritti del criptato da quelli della trasmissione in chiaro, affidando i primi alla diretta gestione delle società, mentre i secondi, in base alla decisione della Lega calcio di venerdì 19 marzo, restano affidati alla Lega medesima;

considerata la natura popolare dello sport del calcio e l'impossibilità per le classi sociali più deboli di accedere ai servizi criptati;

considerato che, in particolare per le formazioni più importanti, gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti, non costituiscono più la fonte principale di reddito, la quale invece è costituita da diritti televisivi, pubblicità e sponsorizzazioni e che d'altra parte si registra negli stadi un numero di spettatori di anno in anno decrescente;

considerato che per l'emittenza televisiva locale la trasmissione differita in chiaro a poche ore dal termine dell'evento sportivo costituirebbe una notevole possibilità di aumentare i propri introiti pubblicitari, con la conseguenza di diminuire l'esigenza sempre più urgente di trasferire risorse a carico del bilancio statale a sostegno di un settore in crisi;

impegna il Governo

ad intervenire allo scopo di:

a) facilitare il più possibile la cessione di diritti all'emittenza locale per la trasmissione differita in chiaro;

b) favorire una concertazione tra Lega e società sportive allo scopo di avviare una politica di diversificazione e diminuzione dei prezzi dei biglietti per le partite di calcio.

9/5784/11. Piscitello, Rogna Manassero di Costigliole.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE CARRIERE DIPLOMATICA E PREFETTIZIA, NONCHÉ DISPOSIZIONI PER IL RESTANTE PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E PER IL PERSONALE MILITARE DEL MINISTERO DELLA DIFESA (5324-3453-4600-5210-5540)

(A.C. 5324 e abb. — sezione 1)

SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 17 MARZO 1999

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 12.04 DEL GOVERNO

Sopprimere il comma 1.

0. 12. 04. 1. Boato.

Al comma 1, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti alle quali lo schema di decreto va inviato entro novanta giorni dalla scadenza.

0. 12. 04. 54. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

0. 12. 04. 2. Boato.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la dotazione organica di trecento unità con le seguenti: la complessiva dotazione organica di duecento unità.

0. 12. 04. 36. Parenti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di trecento unità con le seguenti: individuata secondo criteri di oggettività e di necessità.

0. 12. 04. 55. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: centocinquanta.

0. 12. 04. 60. Boato.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecento.

0. 12. 04. 3. Boato.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecentotrenta.

Conseguentemente, alla lettera b) sostituire la parola: trecento con la seguente: duecentotrenta

0. 12. 04. 70. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecentocinquanta.

0. 12. 04. 4. Boato.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecentotrenta.

0. 12. 04. 5. Boato.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

***0. 12. 04. 6.** Boato.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

***0. 12. 04. 37.** Parenti.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

***0. 12. 04. 50.** Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: trecento con la seguente: centocinquanta.

Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.

0. 12. 04. 61. Boato, Parenti.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecento.

Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.

0. 12. 04. 62. Boato, Parenti.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecentocinquanta.

Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.

0. 12. 04. 63. Boato, Parenti.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecentotrenta.

Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.

0. 12. 04. 64. Boato, Parenti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: così ripartite fino alla fine della lettera.

0. 12. 04. 69. La Commissione.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

***0. 12. 04. 7.** Boato.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

***0. 12. 04. 52.** Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.

0. 12. 04. 8. Boato.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le parole da:, con possibilità di prevedere sino alla fine del numero.

***0. 12. 04. 9.** Boato.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le parole da:, con possibilità di prevedere sino alla fine del numero.

***0. 12. 04. 38.** Parenti.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire la parola: venticinque con la seguente: dieci

0. 12. 04. 65. Boato, Parenti.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire la parola: venticinque con la seguente: quindici

0. 12. 04. 66. Boato, Parenti.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire la parola: venticinque con la seguente: venti

0. 12. 04. 67. Boato, Parenti.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le parole: o, comunque, di almeno un posto.

0. 12. 04. 10. Boato.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2.

0. 12. 04. 11. Boato.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3.

0. 12. 04. 12. Boato.

Al comma 1, lettera c), numero 3, sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: secondo i

0. 12. 04. 39. Parenti.

Al comma 1, lettera c), numero 3, sopprimere le parole da: avuto riguardo sino alla fine del numero

0. 12. 04. 49. Parenti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4.

0. 12. 04. 13. Boato.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 5.

0. 12. 04. 14. Boato.

Al comma 1, lettera c), numero 5, sopprimere le parole da: nonché sino a: primo di esso

0. 12. 04. 40. Parenti.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

0. 12. 04. 15. Boato.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: per particolari professionalità sino alla fine della lettera con le seguenti: per esigenze che richiedano particolari professionalità e specializzazioni, di collaboratori, nel limite massimo di dieci unità, con contratto di prestazione d'opera, non rinnovabile comunque dopo la cessazione della consiliatura, nel corso del quale saranno posti fuori ruolo, in aspettativa o comando

0. 12. 04. 41 (Nuova formulazione). Parenti.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: di pubblici dipendenti fino alla fine della lettera, con le seguenti: e in casi di assoluta e comprovata necessità, di collaboratori, nel limite massimo di dieci unità, assunti con contratto a termine non rinnovabile e della durata massima di dodici mesi, durante i quali detti collaboratori, sono posti, nel caso, in posizioni di fuori ruolo, aspettativa o comando;

0. 12. 04. 56. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: venti con la seguente: dieci.

0. 12. 04. 16. Boato.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: venti con la seguente: quindici.

0. 12. 04. 17. Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In sede di prima applicazione del decreto legislativo di cui al comma 1 al personale in servizio al Consiglio superiore della magistratura alla data del 31 dicembre 1998 in posizione di fuori ruolo, comando o distacco, è riservato il 50 per cento dei posti messi a concorso per ciascuna qualifica. Il personale in servizio di cui al primo periodo, che non risultasse vincitore dei concorsi pubblici di cui al comma 1, lettera c), è restituito alle amministrazioni di provenienza e reinserito nel rispettivo ruolo. L'eventuale reinserimento nei ruoli viene disposto nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive integrazioni e modificazioni, riducendo corrispondentemente l'entità del contingente di personale da assumere da parte di ciascuna amministrazione interessata.

0. 12. 04. 71 (Nuova formulazione). La Commissione.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

0. 12. 04. 18. Boato.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: sia inquadrato sino alla fine del comma con le seguenti: sia assunto, previa domanda degli interessati, nel ruolo del personale del consiglio sulla base di un concorso riservato per titoli ed esami nella misura non superiore al 5 per cento dell'organico complessivo;

0. 12. 04. 42. Parenti.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: in posizione di fuori ruolo, comando o distacco

0. 12. 04. 68. Boato, Parenti.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

***0. 12. 04. 19.** Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

***0. 12. 04. 43.** Parenti.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

***0. 12. 04. 57.** Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

****0. 12. 04. 20.** Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

****0. 12. 04. 44.** Parenti.

Al comma 1, lettera g), primo periodo, sostituire le parole: predetto Ministero con la seguente: Ministero di grazia e giustizia.

0. 12. 04. 21. Boato.

Al comma 1, lettera g), primo periodo, sopprimere le parole: in maniera graduale.

0. 12. 04. 22. Boato.

Al comma 1, lettera g), primo periodo, sostituire le parole: all'inquadramento o all'assunzione del personale con le seguenti: e nei limiti dell'assunzione di personale.

0. 12. 04. 80. La Commissione.

Al comma 1, lettera g), sopprimere l'ultimo periodo.

***0. 12. 04. 23.** Boato.

Al comma 1, lettera g), sopprimere l'ultimo periodo.

***0. 12. 04. 58.** Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1, lettera g), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con le stesse modalità in corrispondenza con l'assunzione di personale non in servizio presso il Consiglio superiore della magistratura, si procederà alla riduzione degli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero in funzione delle programmate assunzioni a norma dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ridotte a norma del successivo comma 1-bis, con trasferimento delle somme nell'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante i fondi per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

0. 12. 04. 81 (Nuova formulazione). La Commissione.

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

0. 12. 04. 24. Boato.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: la normativa di coordinamento con la legislazione vigente nelle materie oggetto della presente legge nonché

0. 12. 04. 25. Boato.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: del decreto legislativo di cui al presente comma.

0. 12. 04. 26. Boato.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: del presente comma.

0. 12. 04. 27. Boato.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta del Mi-

nistro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere

0. 12. 04. 28. Boato.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Ruolo del Consiglio superiore della magistratura).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a realizzare una più razionale e stabile organizzazioni del personale addetto al Consiglio superiore della magistratura, senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) procedere all'istituzione del ruolo del personale amministrativo della Segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura avente la dotazione organica di trecento unità, in modo che la spesa non superi, comunque, quella prevista per le unità di personale ridotte ai sensi della lettera b);

b) prevedere la riduzione, al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo, di trecento posti nel ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia così ripartite:

IX qualifica funzionale n. 15 unità;

VIII qualifica funzionale n. 15 unità;

VII qualifica funzionale n. 43 unità;

VI qualifica funzionale n. 17 unità;

V qualifica funzionale n. 120 unità;

IV qualifica funzionale n. 55 unità;

III qualifica funzionale n. 35 unità;

c) prevedere che al Consiglio superiore della magistratura sia attribuito il potere di disciplinare, con proprio regolamento interno, entro i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore medesimo, e senza nuovi oneri carico dello Stato, i seguenti aspetti:

1) la disciplina dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale, con possibilità di prevedere una riserva di posti, per il personale interno, fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso o, comunque, di almeno un posto;

2) l'articolazione dell'organico in relazione alle classificazioni professionali vigenti;

3) l'ordinamento delle carriere e lo stato giuridico del personale, tenendo conto dei criteri fissati in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro relativa al comparto « Ministeri » e avuto riguardo alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Consiglio superiore della magistratura;

4) il trattamento economico fondamentale del personale del ruolo del Consiglio superiore, in misura uguale a quello previsto per il personale dell'amministrazione della giustizia di equivalente qualifica;

5) il servizio ed il trattamento economico accessorio del personale, nonché il servizio e le indennità attribuibili al personale non appartenente al ruolo del Consiglio superiore che svolga la propria attività presso di esso, in relazione alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative, e nei limiti dei fondi stanziati annualmente per il suo funzionamento;

d) prevedere la possibilità per il Consiglio superiore della magistratura di avvalersi, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, per particolari profes-

sionalità e specializzazioni, di pubblici dipendenti in posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando, nel limite massimo di venti unità, ovvero di collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, che non può in alcun caso essere trasformato o dar luogo ad assunzione a tempo indeterminato, nel limite massimo di otto unità;

e) prevedere che, in prima applicazione, il personale in servizio, in organico, in posizione di fuori ruolo, comando o distacco, presso il Consiglio superiore della magistratura alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sia inquadrato, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica, nel rispetto di quanto previsto nella lettera g) e previa domanda degli interessati, nel ruolo del personale del Consiglio stesso, sulla base di criteri individuali nel regolamento interno;

f) prevedere che dopo l'inquadramento del personale di cui alla lettera e), la copertura dei rimanenti posti avvenga, a parità di qualifica, a seguito della cessazione, a qualsiasi titolo, di un pari numero di unità del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia;

g) prevedere che la riduzione degli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali dello stato di previsione del predetto Ministero con trasferimento delle somme nell'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante i fondi per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura avvenga in maniera graduale in corrispondenza all'inquadramento o all'assunzione del personale già in servizio presso il Consiglio superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel ruolo del Consiglio superiore della magistratura. L'assunzione di personale non in servizio presso il Consiglio superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo potrà avvenire, a parità di qualifica, solo a seguito della cessazione, a qualsiasi titolo, di un pari numero di unità dal ruolo delle

cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia;

h) emanare la normativa di coordinamento con la legislazione vigente nelle materie oggetto della presente legge nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la funzionalità del Consiglio superiore della magistratura.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso novanta giorni prima della scadenza del termine per l'esercizio della delega alle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario; le commissioni emetteranno il loro parere entro i successivi sessanta giorni.

12. 04 (Nuova formulazione). Governo.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro 270 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti alle quali lo schema di decreto va inviato entro 90 giorni dalla scadenza, un decreto legislativo volto a realizzare una più razionale e stabile organizzazione del personale addetto al C.S.M. con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) procedere all'istituzione del ruolo del personale amministrativo e dell'ufficio studi del C.S.M. avente una dotazione organica individuata secondo criteri di oggettività e di necessità;

b) gli aspetti economici e previdenziali, l'ordinamento delle carriere e lo stato giuridico del personale di cui al punto *a)* sono equiparati a quelli previsti e fissati in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro relative al comparto « Ministeri ».

c) prevedere la possibilità per il C.S.M. di avvalersi, nei limiti dei fondi stanziati per il suo finanziamento, per particolari professionalità e specializzazioni, e in casi di assoluta e comprovata necessità, di collaboratori, nel limite massimo di 10 unità, assunti con contratto a termine non rinnovabile e della durata massima di 12 mesi, durante i quali detti collaboratori sono posti, nel caso, in posizioni di fuori ruolo, aspettativa o comando;

d) prevedere che, in prima applicazione, il personale di altre amministrazioni in servizio presso il C.S.M. alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, previa domanda dell'interessato, sia inquadrato nei limiti delle necessità numeriche, delle figure professionali, nonché di tutto quanto previsto dalla lett. *a)* del comma 1 del presente articolo, nel ruolo del personale del Consiglio stesso;

e) prevedere, nel rispetto di quanto previsto dalla lett. *d)*, che la riduzione degli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di fase dello stato di previsione dei Ministeri di provenienza del personale di cui alla lett. *d)*, con trasferimento delle somme nell'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante i fondi per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura avvenga in maniera graduale in corrispondenza all'eventuale inquadramento o all'eventuale assunzione del personale già in servizio presso il Consiglio superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel ruolo del Consiglio superiore della magistratura;

f) emanare la normativa di coordinamento con la legislazione vigente nella materia oggetto del decreto legislativo.

12. 05. Nardini, Malentacchi, Mantovani.